



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Circolare n. 322

Venezia Mestre, 30/03/2022

A tutti Docenti
A tutte le Famiglie
Al Personale Ata

Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2.

Il miglioramento del quadro epidemiologico dell'infezione da Covid 19 su tutto il territorio nazionale ha consentito di introdurre alcune variazioni nella gestione dei casi Covid in ambito scolastico, previste dall'art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Tuttavia è bene precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza, non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari, permangono dunque le misure precauzionali generali specifiche per la scuola.

A seguito dell'aggiornamento normativo, con la presente circolare vengono fornite alle SS. LL. le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022.

Misure precauzionali per la Scuola dell'Infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a 3 casi di positività	In presenza di almeno 4 casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Personale che presta servizio Nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19
--	---	---

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Misure precauzionali per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a 3 casi di positività	In presenza di almeno 4 casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio Nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Infine, si riporta di seguito una sintesi delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- ✓ si ricorda inoltre che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base; permane invece l'obbligo del green pass rafforzato per i docenti;
- ✓ non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- ✓ è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- ✓ non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- ✓ è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- ✓ la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- ✓ l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Randazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. 39/93